



ISTITUTO COMPENSIVO STATALE
"G. D'Annunzio"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado -
Viale della Regione 28 Motta Sant'Anastasia

C.F.93105100874 - C.M.CTIC83700X - Tel 095306410/Fax 095-306409

www.icsdannunziomotta.it - e-mail: ctic83700x@istruzione.it - Codice Univoco:UFZBRE

Al Personale scolastico

Alle famiglie

Al RSPP

Al MC

Al RLS

Agli Interessati

Albo on-line

Al sito WEB

Oggetto: **Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e legislative**

Nel richiamare quanto già comunicato, di seguito si forniscono gli aggiornamenti recenti di cui all'oggetto.

○ D.M. n. 257/2021: <https://tinyurl.com/5f7nmkuv>

○ Piano Scuola 2021/2022: <https://tinyurl.com/6nbce38d>

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell'istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi. Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.

○ D.L. 111/2021 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf>)

"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti." col quale, tra le varie misure, è disposto che:

- ☞ **le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza**; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
 - ☞ permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
 - ☞ è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 - ☞ ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
 - ☞ dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass)**; per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste "sanzioni" sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.
- **Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022:** <https://tinyurl.com/4yvnsxcb>
- **Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull'attuazione del green pass:** <https://tinyurl.com/3azmya5x>

Precisazioni del DS anche in qualità di **Datore di lavoro**:

a) salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il **Decreto Legge 111/2021 è già operativo** così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, **tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire** a richiesta il proprio **Green Pass** (GP) o **Certificazione verde**. Al riguardo si fa presente che nelle altre realtà della vita civile (es. ristoranti, teatri, mense, ecc.) è già operativo e sono in corso i relativi controlli ed emissione delle prescritte sanzioni amministrative per le violazioni. Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l'obbligo di cui sopra.

Qualora il **DIPENDENTE** dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al **personale addetto al controllo** che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un **pubblico ufficiale** nell'esercizio delle proprie funzioni:

- ☞ **NON** può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- ☞ risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- ☞ è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;

- ☞ a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la *presa di servizio dal 1° settembre* o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "*mancata presa di servizio*" a legislazione e normativa vigente.

b) per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- ☞ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- ☞ aver completato il ciclo vaccinale;
- ☞ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- ☞ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. Per

scaricare il proprio GP consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il GP ha una **validità temporale** legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J: **chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido.**

Rispetto alla **gratuità dei tamponi** per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021

(<https://tinyurl.com/s46b8kdk>)

c) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

d) la **verifica del GP** avviene tramite apposita APP
VerificaC19: per info <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

e) Ai sensi dell'art. 1 comma 2 **DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021 n. 122** in vigore dall'11 settembre 2021, - Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche**, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato per la regolamentazione delle modalità di ingresso nei locali dell'Istituto. In particolare per l'adempimento dell'obbligo di Legge che prevede la verifica del possesso della Certificazione Verde (c.d. Green Pass), ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111, recante *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*.

Categorie di dati trattati

La verifica della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Green Pass), comporta l'accesso ai suoi dati personali identificativi (nome e cognome, data di nascita) nonché al dato relativo alla validità della Certificazione stessa. Si specifica che il Titolare del Trattamento non tratta, né ha in alcun modo accesso, agli specifici dati relativi all'avvenuta vaccinazione, alla negatività e/o alla guarigione del soggetto interessato, potendo visualizzare esclusivamente il dato generico relativo alla validità della Certificazione. Per l'accertamento dell'identità dell'Interessato ai fini della verifica della Certificazione, il Titolare, tramite gli incaricati designati, in qualità di pubblici ufficiali, può richiedere all'Interessato l'esibizione di un documento d'identità

Modalità del trattamento

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'Interessato. Sotto il profilo organizzativo, è stato individuato il soggetto preposto al trattamento al quale sono state fornite le istruzioni necessarie per gestire correttamente il trattamento dei dati.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati richiesti per la verifica della Certificazione verde COVID-19, nell'ambito di applicazione dell'art. 9 ter del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111, è

obbligatorio per accedere ai locali dell'Istituto. L'eventuale rifiuto a fornire i dati in tutto o in parte darà luogo all'impossibilità per il Titolare di consentirle l'accesso ai locali.

Comunicazione

I dati personali non sono soggetti a comunicazione al di fuori di specifiche previsioni normative.

Periodo di conservazione

Relativamente ai dati personali identificativi necessari alla verifica della Certificazione Verde COVID-19, questi non vengono conservati da parte del Titolare del trattamento.

Diritti dell'interessato

Relativamente ai dati personali medesimi l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 o dalla normativa nazionale vigente hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante come previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679)

Poiché l'APP *VerificaC19* è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre **esibire solo e soltanto il QR- CODE** e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Garozzo
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993